



Organismo di Mediazione CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA Palazzo di Giustizia

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE SECONDO MODALITA' TELEMATICHE

L'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova adotta un servizio telematico di mediazione al fine di consentire lo svolgimento della mediazione delle controversie vertenti su diritti disponibili finalizzata alla conciliazione stragiudiziale delle controversie ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 28/2010.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione dell'Organismo, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

1) Accesso al Servizio di mediazione telematica

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il servizio di mediazione offerto dall'Organismo di mediazione dell'ordine degli Avvocati di Genova, al fine di fornire un servizio integrativo, che consenta una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura di mediazione. L'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali di svolgimento di mediazione (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail).

Gli incontri di mediazione possono svolgersi per via telematica avvalendosi di piattaforme messe a disposizione dall'Organismo nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità di accesso dei partecipanti.

Lo svolgimento degli incontri con modalità telematica è subordinato al previo consenso di tutte le parti che hanno aderito al procedimento.

Il costo, se e ove previsto, per lo svolgimento del procedimento di mediazione per via telematica si aggiunge al costo di avvio della mediazione ed è dovuto da ciascuna parte che partecipa alla mediazione e dovrà essere versato prima dell'avvio della video conferenza secondo le modalità che sono specificate dalla Segreteria.

L'Organismo fornisce alle parti le indicazioni in merito ai requisiti tecnici necessari per poter accedere agli incontri di mediazione.

Il servizio telematico utilizzato garantirà la sicurezza del collegamento web: es. crittografia dei dati del traffico internet attraverso certificati digitali SSL; la possibilità del mediatore di eseguire sessioni separate con ciascuna parte, condividere documenti, gestire documenti riservati, ecc.; la possibilità per l'Organismo di visualizzare gli accessi alla conferenza di tutti

i partecipanti. Questa modalità di incontro a distanza avviene attraverso una piattaforma integrata, ad accesso riservato, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.

2) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni

L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza dei procedimenti di mediazione, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

È vietata la registrazione e ogni altra forma di conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli incontri.

Al fine di garantire il regolare e ordinato svolgimento dell'incontro, durante la sessione in video conferenza le parti collegate non dovranno oscurare la telecamera (che dovrà essere mantenuta attiva), non potranno allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e dandone avviso agli altri partecipanti collegati), dovranno garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare, dovranno attenersi alle istruzioni del Mediatore il quale, garantendo il contraddittorio, ha la facoltà di dare e togliere la parola. Infine, le parti dovranno premunirsi dei documenti su cui intendono discutere o che intendano condividere, se non già forniti al mediatore. In caso contrario il Mediatore potrà valutare di interrompere e aggiornare l'incontro.

3) Incontri di mediazione

Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria o dal Mediatore, mediante accesso all'apposita area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo.

A tal fine la Segreteria o il Mediatore invitano le parti e gli avvocati a partecipare all'incontro telematico, indicandone il giorno e l'ora e fornendo le informazioni necessarie ed il link di collegamento per accedere alla piattaforma.

Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per eventuali incontri successivi; l'Organismo non è pertanto responsabile in caso di malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.

Alla data e all'ora stabiliti per l'incontro, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere le parti e gli avvocati alle rispettive "stanze virtuali".

All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti i rispettivi avvocati ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8 del d. lgs. 28/2010; eventuali estranei potranno partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte del mediatore.

Il Mediatore darà atto nel verbale delle persone presenti nelle stanze virtuali, specificando le modalità del collegamento

L'incontro si svolgerà secondo le modalità indicate dal mediatore; è sempre consentito al mediatore svolgere incontri separati avvalendosi degli appositi spazi riservati presenti nelle piattaforme telematiche.

Le parti e gli avvocati possono nel corso dell'incontro scambiarsi documenti e trasmettere al mediatore documenti allo stesso riservati, avvalendosi degli strumenti di comunicazione riservati presenti sulla piattaforma telematica

Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

4) Verbali e accordi

All'esito di ciascun incontro il mediatore redige il verbale, ne dà lettura alle parti e lo trasmette loro in via telematica (a mezzo posta elettronica o tramite la piattaforma o a mezzo telefax); la sottoscrizione del verbale e dell'eventuale accordo avviene nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge.

Genova, 23 aprile 2020